

# Manuale

## **VEICOLI FUORI USO** **D.Lgs. 209 del 24/6/2003** **corretto ed integrato dal** **D.Lgs. 149 del 23/2/2006**

**Attuazione della direttiva 2000/53/CE  
relativa ai veicoli fuori uso**

**Modena, maggio 2006**

**Le nuove norme in materia ambientale (articolo 227 del D.Lgs.152/06) prevedono che per i veicoli fuori uso rimangano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie contenute nella direttiva 2000/53/CE e nel Decreto di recepimento D.Lgs.209/03. Pertanto i riferimenti normativi al D.Lgs.22/97 che sono contenuti nel D.Lgs.209/03 spesso sono incongruenti con il D.Lgs.152/06 che lo ha sostituito e abrogato. In merito sono auspicabili chiarimenti da parte del Ministero.**

**Con il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.209, pubblicato sul S.O. alla G.U. n.182 del 7/8/2003, è stata recepita la direttiva europea 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.**

A seguito della procedura d'infrazione 2003/2204 comminata dalla Comunità Europea nei confronti dell'Italia, per la non conforme trasposizione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso nel decreto di recepimento D.Lgs. 209/2003, lo Stato Italiano ha provveduto a modificare tale provvedimento con l'emanazione del **D.Lgs.149 del 23/2/2006, pubblicato in G.U. n.86 del 12/4/2006 e pertanto, entrato in vigore il 27/4/2006.**

**Il decreto, così modificato, specifica che un veicolo costituisce un rifiuto quando è classificato fuori uso.**

Ciò avviene:

- con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure

- con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione, rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore.

**Con la precisazione, contenuta nel nuovo decreto e richiesta dalla Commissione Europea, che un veicolo, se è destinato alla demolizione, costituisce un rifiuto anche se conferito al concessionario, automercato o succursale, si esclude la possibilità di vincolare la classificazione del veicolo in rifiuto alla cancellazione dal PRA dello stesso, in quanto prevale l'intenzione del detentore di destinarlo alla demolizione.**

Non rientrano nella definizione di rifiuto i **veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei**, conservati in modo adeguato, pronti all'uso o in pezzi smontati.

Il Decreto detta nuove regole per la rottamazione dei veicoli fuori uso, che deve avvenire riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.

Allo scopo sono previsti precisi obblighi:

- **a carico dei costruttori**, che devono evitare materiali nocivi nella produzione dei veicoli e realizzare i propri prodotti in modo da agevolare lo smontaggio, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio dei veicoli,
- **a carico dei gestori centri di raccolta e degli impianti di trattamento** che devono osservare le prescrizioni tecniche previste e garantire il conseguimento di determinate quote di reimpiego, di recupero e di riciclaggio delle parti e dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso.

**Il Decreto legislativo 209/03 è entrato in vigore il 22/8/2003 ma prevedeva, per i centri di raccolta o di trattamento in esercizio a tale data, un tempo di sei mesi (22/02/2004) per presentare alla Regione/Provincia delegata competente per territorio, domanda di autorizzazione** corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del decreto e un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dell'impianto stesso.

#### **Il Decreto riguarda:**

- Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed aventi almeno quattro ruote.
- Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t ed aventi almeno quattro ruote
- Veicoli a motore a tre ruote (ai quali si applica solo la disposizione relativa all'obbligo di consegna del veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta o al concessionario o al gestore della casa costruttrice o dell'automercato), con esclusione dei tricicli a motore. Anche per i veicoli a motore a tre ruote, il decreto di modifica prevede che i produttori provvedano al loro ritiro, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
- Ai veicoli speciali (autocaravan, ambulanze, auto funebri, veicoli blindati, gru mobili, ecc.) non si applicano le disposizioni relative al reimpiego e al recupero.

**I veicoli diversi da quelli sopra elencati, i motocicli e i rimorchi sono regolamentati dall'articolo 231 del D.Lgs.152/06 (Nuove norme in materia ambientale) e dal decreto attuativo D.M. 2 maggio 2006 (G.U. n.112 del 16/5/2006).**

## Definizioni

### DETENTORE

**Detentore** è il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo.

### CONCESSIONARIO, GESTORE SUCCURSALE DELLA CASA COSTRUTTRICE, GESTORE DELL'AUTOMERCATO

**Soggetti abilitati** (con autorizzazione o DIA) al commercio di cose nuove e/o usate

Operazioni	Descrizione operazioni	Impianti
<b>Trattamento</b>	<p>Attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>messa in sicurezza:</b> rimozione delle parti pericolose (accumulatori, serbatoi di gas compressi, airbag, carburante, oli, condensatori contenenti PCB, componenti contenenti mercurio);</li><li>• <b>demolizione:</b> smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso, rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero);</li><li>• <b>pressatura:</b> le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;</li><li>• <b>franciatura:</b> le operazioni di cesoiatura;</li><li>• <b>frantumazione:</b> le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;</li><li>• <b>recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati;</b></li><li>• nonché <b>tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento</b> del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di trattamento.</li></ul>	<p><b>Centro di raccolta:</b> impianto di trattamento autorizzato ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs.22/97 (ora artt.208 o 209 o 210 del D.Lgs.152/06), che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso.</p> <p><b>Impianto di trattamento:</b> impianto autorizzato ai sensi artt.27, 28 o 33 del D.Lgs.22/97 (ora artt. 208 o 209 o 210 o 216 del D.Lgs.152/06) presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento.</p>
<b>Reimpiego</b>	Operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti.	
<b>Riciclaggio</b>	Ritratamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o	

	per altri fini, escluso il recupero di energia.	
<b>Recupero</b>	Le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del D.Lgs.22/97 (ora D.Lgs.152/06).	
<b>Smaltimento</b>	Le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs.22/97 (ora D.Lgs.152/06).	

<b>Raccolta</b>
-----------------

- Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad **un centro di raccolta** ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, **può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato**, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, **qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.**
- La consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, **avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo**, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e quelli relativi al trasporto, secondo la seguente decorrenza:
  - dal 22 agosto 2003 per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002,
  - dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002.
 Tali disposizioni non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
- **Se il veicolo destinato alla demolizione viene consegnato al concessionario o al gestore della succursale o dell'automercato**, questo rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.  
 Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.
- **Nel caso in cui il detentore consegna ad un centro di raccolta** il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.
- Il **rilascio del certificato di rottamazione libera il detentore** del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.
- **La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso** avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo.  
 A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto titolare del centro o concessionario o gestore restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso.  
 Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

- **Gli estremi della ricevuta** dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso **sono annotati** dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato **sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli**, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.
- Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA.
- Le **imprese esercenti attività di autoriparazione** devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta.

#### **Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso**

L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista dall'art.28 del D.Lgs.22/97, e' rilasciata per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile.

Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, e' registrato ai sensi del Regolamento (CE) n.761/01 (**EMAS**), detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.

E' inoltre previsto che l'entità della garanzia finanziaria, prevista dall'articolo 28 del D.Lgs.22/97, può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.

**Il nuovo testo ambientale (articoli 208 e 209 del D.Lgs.152/06) prevede una validità delle autorizzazioni di dieci anni e, per le imprese registrate Emas, la possibilità di rinnovo con un autocertificazione.**

Le operazioni di trattamento sono svolte in modo tale da non creare pericolo per la salute umana o pregiudizio all'ambiente e conformemente alle pertinenti prescrizioni **dell'allegato I** del Dlgs 209/2003 nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso;
- effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero

Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla Regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.

**Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la Provincia competente per territorio accerta la non conformità** dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 27 e 28 del Dlgs 22/1997 (ora dell'art.208 del D.Lgs.152/06), la Regione previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.

**L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del Dlgs 22/1997 (ora art.216 del**

**D.Lgs.152/06**), è subordinata a preventiva ispezione da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro **sessanta giorni** dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:

- la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
- la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs.22/97 (ora D.Lgs.152/06), nonché alle norme tecniche previste dall'articolo 31 del medesimo Dlgs 22/1997 (ora 214 del D.Lgs.152/06).

Nel caso in cui la provincia accerti la violazione di quanto sopra, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.

**Il deposito temporaneo** dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto, presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato, destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.

### **Regime transitorio per le imprese in esercizio alla data del 22 agosto 2003**

*Entro il **22 febbraio 2004** il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data del 22 agosto 2003 doveva presentare alla Regione domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del Dlgs 209/2003. Il progetto comprendeva un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.*

*La Regione, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, doveva concludere il procedimento e pronunciarsi in merito al progetto di adeguamento. In caso positivo, la Regione autorizzava l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non poteva essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.*

*Se, in sede istruttoria, emergeva che non risultavano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal Dlgs 209/2003, la Regione autorizzava la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, o prescriveva la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.*

*Entro il **22 febbraio 2004** la Provincia procedeva all'ispezione degli impianti in esercizio che alla data del 22 agosto 2003 effettuavano l'attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso per verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal Dlgs 209/2003 e, se necessario, stabiliva le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività.*

*In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta.*

### **Reimpiego e recupero**

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.

**Gli operatori economici** (i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali) **garantiscono il conseguimento dei seguenti obiettivi:**

- a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1/1/1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari almeno all'80% del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1/1/1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75% del peso medio per veicolo e per anno e la

- percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno al 70% del peso medio per veicolo e per anno;
- b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno all'85% del peso medio per veicolo e per anno.

#### **Divieti**

Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.

Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti **nell'allegato II**.

#### **Parti di ricambio attinenti alla sicurezza**

**E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.**

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono **cedute solo agli iscritti** alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla L.122/92, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del D.Lgs.285/92.

L'utilizzazione delle parti di ricambio da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

#### **Obblighi dei produttori di veicoli**

**I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso**, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

Nel caso in cui i produttori non ottemperino a quanto sopra sostengono gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, inoltre *sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.*

Le disposizioni di cui sopra non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione **degli impianti di trattamento autorizzati** le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, **concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati**. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla *decisione 2003/138/CE*.

La Decisione 2003/138/CE del 27 febbraio 2003 prevede:

Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in materie plastiche di veicoli, di peso superiore a 100 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

- ISO 1043-1 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche speciali.
- ISO 1043-2 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 2: Cariche e materiali di rinforzo.
- ISO 11469 Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche.

Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in elastomero di veicoli, di peso superiore a 200 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

- ISO 1629 Gomme e lattici - Nomenclatura. Non si applica all'etichettatura dei pneumatici.

I simboli «<» e «>» impiegati nelle norme ISO possono essere sostituiti da parentesi.

## Trasmissione di dati e di informazioni

- I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali **comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso** ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale (**MUD**) che, a tal fine, è stato integrato da una specifica sezione.
- Entro il 30 aprile di ogni anno il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT** i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.  
Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui sopra sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.
- **L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati rilevati dai Mud e i dati pervenuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive trasmettono alla Commissione delle Comunità europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.
- L'Albo Gestori rifiuti provvede, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
- A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo Gestori rifiuti nazionale, le informazioni riguardanti:
  - a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
  - b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;
  - c) l'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;
  - d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui sopra, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.

## Sanzioni

- Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
- Chiunque viola la disposizione relativa all'obbligo di consegnare il veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta o al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
- In caso di mancata consegna del certificato di rottamazione o della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti



documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.

- Chiunque viola le disposizioni relative all'obbligo di restituire al PRA la documentazione entro tre giorni dalla consegna del veicolo, al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA, all'annotazione degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, di cui al D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
- Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli per i quali esiste il divieto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli artt. 262 e 263 del D.Lgs.152/06 (ex articoli 55 e 55-bis del D.Lgs.22/97).

## PROSPETTO DI SINTESI DEGLI ASPETTI PIU' RILEVANTI DEL D.LGS. 209/2003

### Il Decreto riguarda:

- Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
- Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
- Veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore.

### Obbligo di consegnare il veicolo da demolire:

- a un centro di raccolta ovvero,
- al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, nel caso in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.

**Al momento della consegna al centro di raccolta** del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, **apposito certificato di rottamazione** completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.

**Al momento della consegna al concessionario** o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, questo rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.

Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

**La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso** avviene esclusivamente, **entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione**, a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

**A decorrere dal 22/8/2003** per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1/7/2002 e a **decorrere dall'1/1/2007** per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1/7/2002, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA.

**Gli estremi della ricevuta** dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso **sono annotati** dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato **sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli**, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

**Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento** del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA.

**E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.**

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono **cedute solo agli iscritti** alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla L.122/92, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del D.Lgs.285/92.

L'utilizzazione delle parti di ricambio da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

**ADEMPIMENTI**  
**previsti per i veicoli regolamentati dal D.Lgs.209/2003**

**DETENTORE**

(inteso come proprietario del veicolo fuori uso o colui che lo detiene a qualsiasi titolo)

- **Il detentore di un veicolo destinato alla demolizione deve consegnarlo:**
  - **ad un centro di raccolta oppure,**
  - **al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato** per la successiva consegna da parte loro ad un centro di raccolta, nel caso in cui il detentore intenda cedere l'usato per acquistare un altro veicolo.

- **La consegna è gratuita:**
  - dal 22 agosto 2003 per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002,
  - dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002.A carico del detentore restano i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA e quelli relativi al trasporto del veicolo al centro di raccolta o alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.  
La gratuità della consegna non si applica se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali (motore, parti della carrozzeria, catalizzatore, centraline elettroniche -se presenti in origine) o se contiene rifiuti aggiunti.

- **Documentazione**
  - a)** in caso di consegna del veicolo al centro di raccolta, il detentore, al momento della consegna, deve ricevere da parte del titolare del centro medesimo apposito **certificato di rottamazione** completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.

Il rilascio del certificato di rottamazione libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso (Art. 3 del D.Lgs. 149/06 che ha modificato l'art.5, c. 12 del D.Lgs.209/03).

**b)** in caso di consegna del veicolo al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, il detentore deve ricevere, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.

Il rilascio del certificato di rottamazione libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

**CONCESSIONARIA O SUCCURSALE O AUTOMERCATO**

- **Ritiro dei veicoli**  
**Ritiro dei veicoli conferitigli dai detentori** nel caso costoro intendano cedere i propri veicoli da destinare alla demolizione per acquistarne altri e qualora il concessionario o gestore intenda accettarne la consegna.
- **Spese**  
La consegna è gratuita:

- dal 22 agosto 2003 per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002,
- dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002.

A carico del detentore restano i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA e quelli relativi al trasporto del veicolo al centro di raccolta.

La gratuità della consegna non si applica se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali (motore, parti della carrozzeria, catalizzatore, centraline elettroniche -se presenti in origine-) o se contiene rifiuti aggiunti.

- **Certificato di rottamazione**

Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.

Il rilascio del certificato di rottamazione libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

- **Cancellazione dal PRA**

Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

La cancellazione deve avvenire, senza oneri di agenzia a carico del detentore, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, mediante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe relative al veicolo fuori uso.

Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

- **Registro dei veicoli da demolire**

Tenuta del **registro di cui al Dlgs 285/92**, vidimato annualmente dalla questura, su cui annotare i dati dei veicoli ritirati e gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso.

I veicoli ritirati per poi inviarli alla demolizione, sono classificati rifiuti pericolosi, per i quali **vige l'obbligo della registrazione sui registri di carico e scarico dei rifiuti**.

La Circolare ministeriale del 4/8/98 esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico, aveva previsto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici, la possibilità di registrare il carico dei veicoli da demolire solo sul registro della Questura di cui al D.Lgs.285/92. Poiché la Circolare era esplicativa del D.M.148, ora abrogato dal nuovo Decreto emanato in attuazione del D.Lgs.152/06 (Nuove norme in materia ambientale), si ritiene non corretto continuare ad applicare la suddetta semplificazione, per cui si consiglia la tenuta anche del registro di carico e scarico dei rifiuti per i veicoli da avviare alla demolizione.

- **Deposito temporaneo**

Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto, presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.

- **Invio dei veicoli al centro di raccolta.**

Il trasporto presso il centro di raccolta dei veicoli da demolire è un trasporto di rifiuti a tutti gli effetti, che pertanto **deve essere accompagnato dal formulario di identificazione per il trasporto**.

#### **MUD**

MUD da presentare alla CCIAA entro il 30 aprile di ogni anno relativamente ai veicoli ritirati per inviarli alla demolizione e pertanto cancellati dal PRA, nell'anno precedente.

### **CENTRO DI RACCOLTA – IMPIANTO DI TRATTAMENTO**

- **Autorizzazioni**

Il centro deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 o 33 del Dlgs.22/1997 ( ora articoli 208 o 216 del D.Lgs.152/06) e, se del caso, essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali.

- **Ritiro dei veicoli**

Ritiro dei veicoli conferitigli dai detentori (proprietario del veicolo o gestore della concessionaria o della succursale o dell'automercato) e dagli organi pubblici o non reclamati dai proprietari.

Il ritiro va effettuato con **formulario di identificazione**.

- **Spese**

Il ritiro è gratuito:

- dal 22 agosto 2003 per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002,
- dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002.

A carico del detentore restano i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA e quelli relativi al trasporto del veicolo al centro di raccolta.

La gratuità della consegna non si applica se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali (motore, parti della carrozzeria, catalizzatore, centraline elettroniche -se presenti in origine-) o se contiene rifiuti aggiunti

- **Certificato di rottamazione**

Al momento della consegna del veicolo, il titolare del centro deve rilasciare al detentore apposito **certificato di rottamazione** completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.

Il rilascio del certificato di rottamazione libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

- **Cancellazione dal PRA**

La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene a cura del titolare del centro di raccolta, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, mediante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe relative al veicolo fuori uso.

Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

- **Registro dei veicoli da demolire**

Tenuta del **registro di cui al Dlgs 285/92**, vidimato annualmente dalla questura, su cui annotare i dati dei veicoli ritirati e gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso.

I veicoli ritirati da demolire sono classificati rifiuti pericolosi, per i quali **vige l'obbligo della registrazione sui registri di carico e scarico dei rifiuti**.

La Circolare ministeriale del 4/8/98 esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico, aveva previsto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici, la possibilità di registrare il carico dei veicoli da demolire solo sul registro della Questura di cui al D.Lgs.285/92. Poiché la Circolare era esplicativa del D.M.148, ora abrogato dal nuovo Decreto emanato in attuazione del D.Lgs.152/06 (Nuove norme in materia ambientale), si ritiene non corretto continuare ad applicare la suddetta semplificazione, per cui si consiglia la tenuta anche del registro di carico e scarico dei rifiuti per i veicoli ancora da iniziare a trattare.

- **Trattamento**

Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso solo **dopo** la cancellazione dal PRA.

- **Registro dei rifiuti**

Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art.190 del D.Lgs.152/06 (ex D.Lgs.22/97) per i rifiuti derivanti dalla attività di demolizione (gomme, olio, batterie..), con annotazione entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti.

- **MUD**

MUD da presentare alla CCIAA entro il 30 aprile di ogni anno relativamente ai veicoli fuori uso ritirati e trattati e per i rifiuti derivanti dalla demolizione nell'anno precedente.

**FAC SIMILE - Certificato di rottamazione rilasciato dal Centro di raccolta**

**CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE**

Art.5 c.7 del D.Lgs.209/03

Il centro di raccolta \_\_\_\_\_  
sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in possesso di autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
rilasciata da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

**certifica**

il rilascio, avvenuto in data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ del certificato di rottamazione del veicolo:

TIPOLOGIA VEICOLO \_\_\_\_\_  
MARCA \_\_\_\_\_ MODELLO \_\_\_\_\_ COLORE \_\_\_\_\_  
TARGA \_\_\_\_\_ TELAIO \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_  
CONDIZIONI DEL VEICOLO \_\_\_\_\_

Il veicolo è stato consegnato dal detentore:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_  
Documento d'identità \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal proprietario:

COGNOME E NOME (proprietario) \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Il titolare del centro di raccolta si impegna a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.**

Firma  
Detentore che consegna il veicolo  
\_\_\_\_\_

Firma  
Titolare del centro di raccolta  
\_\_\_\_\_

Documenti ritirati:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> libretto di circolazione                            | <input type="checkbox"/> copia C.F. proprietario |
| <input type="checkbox"/> foglio complementare                                | <input type="checkbox"/> targa anteriore         |
| <input type="checkbox"/> certificato di proprietà                            | <input type="checkbox"/> targa posteriore        |
| <input type="checkbox"/> copia documento di identificazione del proprietario |  |

**FAC SIMILE - Certificato di rottamazione rilasciato dal concessionario/gestore succursale o automercato**

**CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE**

Art.5 c.6 del D.Lgs.209/03

Il concessionario/il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato

sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**certifica**

il rilascio, avvenuto in data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ del certificato di rottamazione del suddetto veicolo  
preso in carico in data \_\_\_\_\_ all'ora \_\_\_\_\_:

TIPOLOGIA VEICOLO \_\_\_\_\_

MARCA \_\_\_\_\_ MODELLO \_\_\_\_\_ COLORE \_\_\_\_\_

TARGA \_\_\_\_\_ TELAIO \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

CONDIZIONI DEL VEICOLO \_\_\_\_\_

**in nome e per conto**

del centro di raccolta \_\_\_\_\_

sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in possesso di autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

rilasciata da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Il veicolo è stato consegnato dal detentore:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_

Documento d'identità \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal proprietario:

COGNOME E NOME (proprietario) \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Il concessionario/il gestore della succursale o dell'automercato si impegna a provvedere alla cancellazione dal PRA e a fornire al centro di raccolta gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione.**

Firma  
Detentore che consegna il veicolo

Firma  
Concessionario/gestore succursale o automercato

Documenti ritirati:

- o libretto di circolazione
- o foglio complementare
- o certificato di proprietà
- o copia documento proprietario
- o copia C.F. proprietario
- o targa anteriore
- o targa posteriore



## **Allegato I**

### **REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO**

#### **1. Ubicazione dell'impianto di trattamento**

**1.1.** Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:

**1.1.1.** Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:

- a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n.183, e successive modifiche;
- b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
- c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
- d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
- e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto.

**1.1.2.** Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.

**1.1.3.** Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

- a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
- b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

**1.1.4.** Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

- 1) le aree industriali dismesse;
- 2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
- 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

**1.2.** Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.

**1.3.** L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.

#### **2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.**

**2.1.** Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:

- a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
- b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
- d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.

**2.2.** Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire:

- a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;

- b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
- c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.

**2.3.** Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.

**2.4.** Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.

### **3. Organizzazione del centro di raccolta.**

**3.1.** Il centro di raccolta è organizzato, in relazione alle attività di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

- a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
- c) settore di deposito delle parti di ricambio;
- d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
- e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
- g) settore di deposito dei veicoli trattati.

**3.2.** I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:

- a) i veicoli devono essere tenuti separati;
- b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza.

**3.3.** Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza non può essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.

**3.4.** I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarsi e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.

**3.5.** I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.

### **4. Criteri per lo stoccaggio.**

**4.1.** I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

**4.2.** I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

**4.3.** Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

**4.4.** Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.

**4.5.** Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

**4.6.** Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.

**4.7.** La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.

**4.8.** Per i rifiuti pericolosi sono, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

**4.9.** Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.

**4.10.** Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n.392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.

**4.11.** I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

## **5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.**

**5.1.** Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

## **6. Attività di demolizione.**

**6.1.** L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

## **7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.**

**7.1.** Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:

- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) nella rimozione dei componenti in vetro.

## **8. Criteri di gestione.**

**8.1.** Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli.

**8.2.** Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

**8.3.** L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.

**8.4.** Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

**8.5.** Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.

**8.6.** Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

**8.7.** I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.

**Allegato II**  
**MATERIALI E COMPONENTI AI QUALI NON SI APPLICA IL DIVIETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9,**  
**COMMA 1.**

Materiali e componenti	Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esecuzione	Da etichettare o rendere identificabili in base alla decisione 2002/525/CE
<b>Piombo come elemento di lega</b>		
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo		
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l' 1 % o meno di piombo in peso	1° luglio 2005 (1)  1° luglio 2008 (2)	
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo		
4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo		
<b>Piombo e composti di piombo nei componenti</b>		
5. Accumulatori		X
6. Masse smorzanti		X
7. Masse di equilibratura delle ruote	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2005 (3)	X
8. Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore	1° luglio 2005 (4)	
9. Stabilizzante per vernici protettive	1° luglio 2005	
10. Spazzole di carbone per motori elettrici	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e spazzole di carbone di motori elettrici destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° gennaio 2005	
11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche		X (5)
12. Rame nelle guarnizioni dei freni contenente, in peso, più dello 0,5 % di piombo	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2004	X
13. Sedi di valvole	Tipi di motore sviluppati entro il 1° luglio 2003: 1° luglio 2006	
14. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica esclusi il vetro delle lampadine e delle candele		X (6) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
15. Vetro delle lampadine e delle candele	1° gennaio 2005	
16. Inneschi pirotecnici	1° luglio 2007	
<b>Cromo esavalente</b>		
17. Rivestimento anticorrosione	1° luglio 2007	
18. Frigoriferi ad assorbimento nei camper		X
<b>Mercurio</b>		
19. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti		
<b>Cadmio</b>		

20. Paste a film spesso	1° luglio 2006	
21. Accumulatori per veicoli elettrici	Dopo il 31 dicembre 2005 l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data.	X

(1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilità di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/CE

(2) Cfr. nota 1.

(3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.

(4) Cfr. nota 1.

(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

(6) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

**Note:**

- E' ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente (1).
- E' ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente (2).
- Fino al 1° luglio 2007 e' ammessa una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente (3).
- E' ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE
- Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 e' consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio (4) prodotti entro il 1° luglio 2007

(1) "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici. La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantità dei metalli regolamentati.

(2) Cfr. nota 1.

(3) Cfr. nota 1.

(4) La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti rientrano in voci specifiche.

## **Allegato III**

### **PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO**

1. Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:

- a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
- b) componenti il cui mancato funzionamento non e' avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.

#### **Impianto freni:**

servofreno;  
pompa/cilindro freni;  
dischi/tamburi;  
pinza completa;  
disco portafreni;  
tubazioni flessibili/rigide;  
pedaliera completa;  
caveria freno a mano;  
leva freno a mano.

#### **Sterzo:**

albero superiore e inferiore snodato;  
tiranteria lato cremagliera/ruote;  
tubazioni idroguida;  
organi servosterzo.

#### **Sospensione anteriore/posteriore:**

montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;  
bracci oscillanti;  
perni a sfera;  
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;  
traverse e telai;  
ammortizzatori.

#### **Trasmissione:**

semiassi.

#### **Varie:**

tubazioni impianto alimentazione;  
pompa benzina esterna;  
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).

## **Allegato IV**

### **REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE**

Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere:

- 1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;
- 2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
- 3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
- 4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
- 5) **l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;**
- 6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
- 7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
- 8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.